

VERIFICA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

N. 4 DEL 23.03.2021

Il giorno 23 marzo 2021 i sottoscritti Dott.ssa Gabriella Nardelli, Presidente, Dott. Salvatore Corrado, e Dott. Enrico Franco, Revisori, procedono all'esame della documentazione e alla redazione del proprio Parere, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett.b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e.s.m.i., sulla proposta di Delibera del Consiglio comunale n.11 del 09.03.2021 avente ad oggetto "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati. Legge 160/2019. Approvazione*" con riferimento in particolare al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale).

I componenti del Collegio hanno effettuato verifiche singole e specifiche sulla documentazione inviata dall'Ente, via *mail*, nei giorni precedenti.

Il Collegio dei Revisori

- esaminata la proposta di Delibera del Consiglio comunale n. 11 del 09.03.2021, acquisita via *mail*, in data 10.03.2021;
- vista la L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), la quale prevede, all'art. 1, commi da 816 a 836, l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche, inclusa la concessione per l'occupazione nei mercati e la diffusione di messaggi pubblicitari e sostituisce, quindi, TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;
- viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25% delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;
- preso atto che il nuovo canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone unico patrimoniale di cui al comma 816, art. 1 della L. 160/2019 e sostituisce la tassa per

l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del sopra citato articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- visto quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede testualmente che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;
- considerato che sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali *“Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici”*, come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo;
- visto quanto previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede testualmente che *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- considerato che non è stato disposto alcun rinvio all'applicazione della norma sull'istituzione del nuovo canone patrimoniale, che pertanto entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;
- dato atto che il comma 4-bis dell'articolo 106 del D.L. n. 34/2020 ha stabilito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021 e che il D.M. 13.01.2021 lo ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2021;
- tenuto conto che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (febbraio

2019), al paragrafo 2.8, annoverano tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere il "[...] f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali [...]";

- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- visti lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Dirigente dell'Area Finanziaria - Responsabile settore tributi e dal Responsabile Servizio Ragioneria, tenuto conto delle competenze a essi attribuite dall'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c o n s i d e r a

il suddetto regolamento formulato nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione e nel rispetto del requisito della completezza e coerente con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.

Per quanto sopra riportato,

il Collegio dei Revisori dei Conti

- **esprime parere favorevole** sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale avente ad oggetto "*Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati. Legge 160/2019. Approvazione*" con riferimento in particolare al canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale);
- **invita** l'amministrazione ad allegare il presente parere alla documentazione da produrre al Consiglio comunale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

(Gabriella Nardelli)

(Salvatore Corrado)

(Enrico Ferraro)